

F.to Il Segretario Comunale  
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

F.to Il Sindaco  
dott. Paolo Rosa



*Comune di San Felice del Benaco*  
*Provincia di Brescia*  
*Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010*

**REGOLAMENTO**  
**DI GESTIONE E UTILIZZO DELLA**  
**CASA DELLE ASSOCIAZIONI DEL**  
**COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO**  
**Provincia di Brescia**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

## **INDICE**

Art. 1 - Funzione

Art. 2 - Criteri generali

Art. 3 - Durata delle assegnazioni in uso

Art. 4 - Divieto di sub concessione e modificazione

Art. 5 - Decadenze e rinunce

Art. 6 - Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

Art. 7 - Obblighi a carico delle Associazioni

Art. 8 - Comitato di gestione

Art. 9 - Referente

Art. 10 - Spazi

Art. 11 - Orari di apertura

Art. 12 - Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità

Art. 13 - Norme di prudenza e divieti

Art. 14 - Norma transitoria e finale

## **Art. 1 Funzione**

La "Casa delle Associazioni" patrimonio e risorsa del Comune di San Felice del Benaco, si propone quale:

- ✓ sede per le associazioni senza fine di lucro che operano principalmente nei settori culturale, del volontariato, della promozione sociale, in attività ricreative, sportive, rivolte verso il mondo giovanile, associazionismo d'arma e reduci etc., per offrire alla popolazione una struttura attrezzata ed organizzata, ove, in autonomia progettuale, si possano sviluppare e perseguire le proprie finalità istituzionali;
- ✓ sostegno nei confronti di tutte le organizzazioni che operano nel terzo settore e che intendano promuovere e far conoscere le loro attività;
- ✓ promozione per tutte le forme di aggregazione sociale e di volontariato, che si ispirino al principio della solidarietà;
- ✓ opportunità di far parte di una rete associazionistica volta a sostenere azioni sociali e solidali attraverso attività formative, educative, ricreative e culturali in genere;

## **Art. 2 Criteri generali**

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli spazi della 'Casa delle Associazioni'.
2. La 'Casa delle Associazioni' con sede a San Felice del Benaco in Via Ciano presso il "Castello di Portese" (ex edificio della Biblioteca comunale), è un edificio di proprietà del Comune di San Felice del Benaco, costituito da un piano terra e da un piano primo. Il piano primo è adibito quale luogo sede delle Associazioni assegnatarie di spazi. Il piano terra è temporaneamente utilizzabile dalle associazioni assegnatarie, salvo l'utilizzo occasionale gratuito da parte di soggetti non assegnatari di spazi, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lett. c), del presente regolamento.
3. L'assegnazione di spazi della "Casa delle Associazioni" viene effettuata dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale a favore di associazioni presenti, attive e con sede sul territorio comunale da almeno 12 mesi alla data della richiesta ed iscritte all'albo comunale delle associazioni, che ne facciano richiesta scritta. Per le peculiarità delle associazioni d'arma e reduci, è consentita l'assegnazione di spazi della "Casa delle associazioni" alle suddette associazioni anche se abbiano sede legale fuori dal territorio comunale di San Felice del Benaco, purché oltre al presidente dell'associazione d'Arma stessa che dovrà farne richiesta, venga indicato altresì un referente organizzativo locale residente sul territorio comunale di San Felice del Benaco.

## **Art. 3 Durata delle assegnazioni in uso**

Gli spazi della Casa delle Associazioni sono concessi in uso per una durata di anni 3 (tre), rinnovabili su richiesta dell'Associazione stessa e con provvedimento della Giunta comunale.

## **Art. 4 Divieto di sub concessione e modificazione**

1. E' fatto divieto a tutte le Associazioni di sub concedere a qualsiasi titolo i locali della "Casa delle Associazioni".
2. E' fatto altresì divieto a tutte le Associazioni di effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi in tutto o in parte la struttura, salvo autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 5 Decadenze e rinunce**

1. L'assegnatario decade nei seguenti casi:
  - a) mancato utilizzo dei locali per oltre il 40% del tempo di assegnazione nell'anno;



- b) mancato rispetto delle norme del presente regolamento;
  - c) aver recato danni a cose o persone all'interno della struttura.
2. Qualora si verifichi una delle cause sopra elencate, l'Amministrazione comunale procederà, previa comunicazione, con il provvedimento di decadenza, fatto salvo il rimborso di eventuali danni.
  3. Le Associazioni possono rinunciare anticipatamente all'utilizzo del locale assegnato. Per consentire l'attivazione della procedura di nuova assegnazione è richiesto di darne preavviso scritto, indirizzato all'Amministrazione comunale, con almeno trenta giorni d'anticipo.

#### **Art. 6**

#### **Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale**

Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali investimenti;
- b. la conduzione degli impianti, le cui spese saranno a carico dell'Amministrazione.
- c. custodia dei locali, salvo diversi accordi con il comitato di gestione;
- d. intestazione e consumi utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, riscaldamento, tassa rifiuti, collegamento internet.

#### **Art. 7**

#### **Obblighi a carico delle Associazioni**

1. Sono a carico delle Associazioni:
  - a. la corretta diligenza nella cura gli arredi e delle attrezzature e le pulizie della propria sede;
  - b. le pulizie degli spazi e delle vetrate dell'immobile, secondo un calendario definito dal Comitato di gestione;
  - c. la protezione assicurativa per i propri soci e per tutte le attività svolte dall'Associazione all'interno dei locali, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra le Associazioni e relativi appartenenti.
2. Sono altresì a carico delle Associazioni i danni che l'Amministrazione comunale fosse costretta a sopportare per colpa, negligenza o imperizia nello svolgimento delle loro attività.

#### **Art. 8**

#### **Comitato di gestione**

1. Le Associazioni che hanno sede presso la 'Casa delle Associazioni' indicheranno annualmente un loro rappresentante nel Comitato di gestione. Del suddetto Comitato farà parte, oltre ai rappresentanti delle Associazioni, un Consigliere comunale appositamente nominato dal Sindaco. Il comitato medesimo eleggerà un proprio coordinatore tra i rappresentanti delle associazioni.
2. L'Amministrazione comunale si rapporterà con il Comitato di gestione relativamente alle tematiche sia gestionali che programmatiche inerenti la 'Casa delle Associazioni'.
3. Il Comitato di gestione avrà i seguenti compiti:
  - a. definire tempi, modalità e termini della gestione degli spazi assegnati dall'amministrazione comunale;
  - b. definire il calendario delle attività di pulizia degli spazi della "Casa delle Associazioni" da parte di ciascuna associazione;
  - c. evidenziare eventuali problemi che dovessero svilupparsi nella gestione della struttura.

#### **Art. 9**

#### **Referente**

1. Ogni Associazione assegnataria dovrà individuare e comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale e al Comitato di gestione il nominativo del proprio

referente, responsabile della gestione degli spazi comuni, al quale saranno consegnate le chiavi della struttura.

2. L'Amministrazione comunale conserva copia delle chiavi dei locali della "Casa delle Associazioni", per l'accesso all'edificio e le può utilizzare per qualunque ispezione e valutazione in merito alla sicurezza dell'immobile, delle persone che lo frequentano e del suo corretto utilizzo secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il referente garantisce:
  - a. l'apertura e la chiusura della sede dell'Associazione;
  - b. l'utilizzo corretto degli spazi comuni e la corretta custodia durante le attività della Associazione, dei suoi associati o delle persone comunque entrate nei locali durante le attività dell'Associazione stessa e della pulizia dei locali così come definita in sede di Comitato di gestione;
  - c. il corretto utilizzo della concessione.

#### **Art. 10 Spazi**

1. Spetta alle Associazioni concessionarie concordare le modalità e i tempi di utilizzazione degli spazi dell'immobile della "Casa delle Associazioni", in conformità ad un calendario tenuto dal Comitato di gestione.
2. Esso dovrà rispettare i seguenti criteri di massima:
  - a. utilizzo gratuito da parte delle Associazioni che hanno sede presso la 'Casa delle associazioni';
  - b. utilizzo gratuito da parte del Comune di San Felice del Benaco, per iniziative proprie dirette e indirette;
  - c. l'utilizzo occasionale gratuito da parte di soggetti non assegnatari di spazi, è consentito previa insindacabile autorizzazione dell'amministrazione comunale. La richiesta per l'utilizzo deve essere fatta all'Amministrazione con congruo preavviso prima dell'iniziativa;
  - d. è vietato allestire gli spazi comuni con strutture e arredi diversi da quelli presenti, salvo autorizzazione del Comitato di gestione;
  - e. gli spazi comuni dovranno essere lasciati nelle medesime condizioni trovate al momento della consegna.
3. E' facoltà del soggetto gestore e/o del personale dipendente dell'Amministrazione comunale accedere alla sala durante l'uso, ai soli fini di vigilare sull'utilizzo della stessa secondo quanto previsto dal presente regolamento. Qualora in tale occasione dovessero rilevarsi difformità negli allestimenti o nell'uso rispetto a quanto dichiarato, la concessione decade automaticamente.

#### **Art. 11 Orari di apertura**

La struttura è aperta alle Associazioni assegnatarie secondo un calendario concordato dal Comitato di Gestione e in occasione d'iniziative organizzate dal Comune di San Felice del Benaco o in caso di utilizzo occasionale da parte di soggetti non assegnatari di spazi autorizzati dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 12 Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità**

1. Nell'utilizzo di sale o locali debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
  - a. uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
  - b. segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
  - c. rilascio degli spazi concessi nello stato in cui si trovavano, salvo l'usura dovuta ad uso ordinario;
  - d. occupazione limitata agli spazi assegnati nei limiti del numero di persone consentito;



- e. ultimato l'utilizzo, le associazioni si impegnano allo spegnimento delle luci e alla chiusura dell'edificio.
2. In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne l'Amministrazione comunale da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso dei locali di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.
3. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di richiedere ed ottenere dai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati. Il Comune garantisce l'assicurazione dell'immobile nel suo complesso a titolo di responsabilità civile.
4. E' vietato ai soggetti che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati, manomettere gli impianti delle medesime, in particolare l'impianto di riscaldamento, elettrico ed altri eventuali impianti.
5. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali, e nelle sale concesse in uso per accertarne il corretto utilizzo.

**Art. 13**  
**Norme di prudenza e divieti**

1. Nella 'Casa delle Associazioni' è fatto espresso divieto di:
  - a. detenere liquidi infiammabili, di fumare, di cucinare, di usare fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista;
  - b. sovraccaricare l'impianto elettrico;
  - c. è vietato l'uso delle strutture da parte di minori non accompagnati.
2. Inoltre per favorire una serena convivenza è vietato:
  - a. produrre rumori che disturbino il lavoro degli altri;
  - b. lasciare oggetti o attrezzature di proprietà esclusiva o rifiuti fuori dai luoghi consentiti secondo quanto stabilito dal Comitato di gestione;
  - c. utilizzare spazi non assegnati senza autorizzazione del Comitato di gestione;
  - d. installare strumentazioni fisse di vario tipo senza autorizzazione del Comitato di gestione;
  - e. lasciare in disordine gli spazi assegnati.

**Art. 14**  
**Norma transitoria e finale**

1. Dato il carattere innovativo e complesso della gestione della 'Casa delle Associazioni', è stabilito un periodo di sperimentazione del modello adottato, di cui ai presenti criteri d'uso, di mesi dodici (12) dalla data di approvazione del presente regolamento.
2. Nei primi sei (6) mesi il Comitato di gestione, in collaborazione con l'Amministrazione comunale terrà un monitoraggio costante dell'andamento gestionale, al termine dei quali saranno operate le eventuali necessarie modifiche, da testare nel successivo semestre.